



*Ministero dell' Transizione Ecologica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

\* \* \*

**Parere n. 406 del 14 gennaio 2022**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 3, 6 e 8 (2° parte) contenute nel parere CTVA n. 2778 del 06.07.2018 del decreto VIA n. 278 del 26.09.2019</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>SNAM Rete Gas S.p.A.</b></p>

## La Sottocommissione VIA

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

- la SNAM Rete Gas S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del **Progetto** dal titolo "*Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse*";
- il suddetto **Progetto**, con Decreto n. 278 del 26.09.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, delle **Condizioni Ambientali nn. 3, 6 e 8**;
- la **verifica di ottemperanza delle Condizioni Ambientali n. 3 e n. 6** è posta **in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (oggi, **Ministero della Transizione Ecologica**) nonché all'**ARPA Veneto** in qualità di Ente coinvolto, mentre quella indicata con il **n. 8** è posta **in capo alla Regione Veneto**;
- con nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2262 del 29.11.2019, la **Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso** all'ARPA Veneto, e per conoscenza al Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**,

redatto ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, al fine dell'ottemperanza della **Condizione Ambientale n. 3**;

- con nota prot. INGCOS/NOR/ARI/1173 del 19.06.2020, la **Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso** all'ARPA Veneto, e per conoscenza al Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

ID\_VIP 5779 - Prescrizioni n. 3, 6 e 8 (II parte) contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2778 del 06.07.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 278 del 26.09.2019 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse"

Mare, una nuova versione del **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**, modificata in recepimento dei commenti dell'ARPA Veneto del 06.05.2020;

- con nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2377 del 20.11.2020, acquisita agli atti del Ministero con prot. MATTM/97169 del 24.11.2020, la **Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle Condizioni Ambientali contrassegnate dai nn. 3, 6 e 8 (II parte)**, comprendente, tra le altre cose, il suddetto **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**. A riguardo, si segnala che con successiva nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2538 dell'11.12.2020, acquisita agli atti del Ministero con prot. MATTM/105753 del 16.12.2020, la Snam Rete Gas S.p.A., relativamente al Progetto in esame, ha presentato un'ulteriore istanza di verifica di ottemperanza, riguardante la Condizione Ambientale n. 5 nonché la prima parte della Condizione Ambientale n. 8, in merito alla quale presso il MiTE è stato aperto il fascicolo ID\_VIP 5779, la cui documentazione è stata già esaminata dalla CTVA nella seduta del 14 dicembre 2021;
- **la Divisione**, con nota del 03/02/2021, prot. MATTM0010684, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. CTVA 0000441 del 03/02/2021, **ha trasmesso alla stessa Commissione**, per le necessarie valutazioni, **la documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle Condizioni Ambientali n. 3, n. 6 e n. 8 (II parte)**;
- con la stessa nota del 03/02/2021, prot. MATTM0010684, **la Divisione ha formulato la richiesta di parere: alla Regione Veneto** relativamente **alla Condizione Ambientale n. 8; all'ARPA Veneto** per quanto riguarda **le Condizioni Ambientali n. 3 e n. 6**;
- con nota prot. 1720 del 03.08.2021, la **Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso** al MiTE (prot. in ingresso 88446/MATTM dell'11.08.2021) e all'ARPA Veneto, nonché per conoscenza alla Regione Veneto, un'ultima revisione del **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**, redatta al fine di dare evidenza della campagna di indagini, svolta in contraddittorio con ARPA Veneto, volta ad identificare i tratti di scavo di trincea che presentano una concentrazione di arsenico (As) superiore al nuovo valore di fondo definito in base alle ultime risultanze in conformità a quanto previsto dal DGRV n.464 del 02.03.2010 e con quanto indicato dalla norma ISO 19258/2005;
- **la Divisione**, con nota del 03/09/2021, prot. 0093551, acquisita dalla *Commissione* con prot. CTVA 0004477 del 03/09/2021, **ha trasmesso alla stessa Commissione l'ultima revisione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, contenente le integrazioni concordate con ARPA Veneto.**

**CONSIDERATO** che:

- **il progetto prevede il rifacimento del metanodotto esistente "Campodarsego — Castelfranco Veneto DN 150 (6") - MOP 64 bar e degli allacciamenti ad esso collegati, con relativa messa fuori esercizio della condotta e degli impianti esistenti"**, il cui tracciato attraversa il territorio delle Province di Padova e di Treviso. Le linee in progetto sono suddivise, in funzione della pressione di progetto, nei seguenti due tratti, ciascuno costituito da una o più condotte principali e dai relativi allacciamenti e ricollegamenti:
  - o primo tratto Campodarsego – Resana DP 24 bar e opere connesse, comprendente:
    - derivazione per Campodarsego - Resana DN 300 (12 ") DP 24 bar, della lunghezza di 17,838 km, con inizio nel territorio del Comune di Campodarsego e termine in comune di Resana, attraversando i Comuni di Borgoricco, Camposampiero e Loreggia. La lunghezza complessiva, comprendente gli allacciamenti ed i ricollegamenti, è di 23,549 km.
  - o secondo tratto Resana - Castelfranco Veneto DP 75 bar e opere connesse, comprendente:
    - derivazione per Resana DN 300 (12") DP 75 bar, della lunghezza di 3,330 km, con inizio in Comune di Castelfranco Veneto e termine in Comune di Resana;

ID\_VIP 5779 - Prescrizioni n. 3, 6 e 8 (II parte) contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2778 del 06.07.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 278 del 26.09.2019 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse"

- derivazione per Castelfranco V.to DN 200 (8") DP 75 bar, della lunghezza di 2,375 km, che si sviluppa interamente in Comune di Castelfranco Veneto, la cui lunghezza complessiva, comprendente gli allacciamenti ed i ricollegamenti, è di 2,51 km;
  - derivazione per Piombino Dese DN 200 (8") DP 75 bar, della lunghezza di 3,730 km, con inizio in Comune di Resana e termine in Comune di Piombino Dese. La lunghezza complessiva, comprendente gli allacciamenti ed i ricollegamenti, è di 4,070 km;
- la **Prescrizione indicata con il n. 3** prevede che *"Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione dei sostegni.*

*Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA Regionale.*

*Qualora si verificassero superamenti dei valori delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152 e ss.mm.ii.) dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con ARPA.*

*Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l'eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale. Dovrà essere presentato l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì, il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale";*

- la **Prescrizione n. 6** stabilisce che si debba provvedere alla redazione del *"Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il PMA dovrà riferirsi sia alla realizzazione che alla dismissione delle tratte. Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dall'ARPA competente, con la quale si concorderanno le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati. Il Proponente dovrà trasmettere al MATTM il PMA approvato dalle ARPA competenti";*
- la **Prescrizione n. 8** stabilisce che si debba *"Redigere un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione degli interventi di realizzazione e dismissione delle opere che definisca almeno quanto segue:*
  - *la localizzazione e l'estensione dei micro-cantieri, del cantiere base e delle piste di accesso;*
  - *la localizzazione e l'estensione dei depositi temporanei dei materiali;*
  - *il sistema che sarà predisposto per la raccolta e gestione delle acque reflue e meteoriche durante la fase dei cantieri;*
  - *gli accorgimenti che saranno adottati per prevenire possibili contaminazioni delle acque e del suolo e del sottosuolo;*
  - *le azioni di protezione e salvaguardia della vegetazione naturale o seminaturale;*
  - *il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere.*

*La data di inizio dei lavori, sia per la realizzazione sia per la dismissione delle linee, ed il cronoprogramma delle singole fasi dei cantieri dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg prima) alle Soprintendenze, alla Regione e all'ARPA competente, al Distretto Idrografico ed i Comuni interessati dall'opera."*

**CONSIDERATO** altresì che:

ID\_VIP 5779 - Prescrizioni n. 3, 6 e 8 (II parte) contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2778 del 06.07.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 278 del 26.09.2019 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse"

- ai fini della verifica di ottemperanza delle suddette **Condizioni Ambientali**, al MATTM sono stati trasmessi:
  - per quanto riguarda la **Condizione Ambientale n. 3**
    - le 3 sopra citate versioni del **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**, rispettivamente datate 29.11.2019, 19.06.2020 e 03.08.2021, complete dei relativi allegati;
    - la nota dell'ARPA Veneto datata 10.07.2020, con la quale, è stato espresso parere favorevole alla versione del **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti** consegnato con nota Prot. 1173 del 19.06.2020;
    - i seguenti documenti allegati alla versione del **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti** consegnata in data 03.08.2021 (redatta, come detto, al fine di dare evidenza alla compagna di indagini, svolta in contraddittorio con ARPA Veneto, volta ad identificare i tratti di scavo di trincea con concentrazione di arsenico superiore al relativo nuovo valore di fondo):
      - e-mail di Arpa Veneto del 24.3.2021 indirizzata al Proponente, a seguito dell'incontro tecnico svoltosi nel pomeriggio del 23/03/2021 ed in risposta alla proposta avanzata dallo stesso Proponente;
      - e-mail del Proponente del 08.04.2021, alla quale è stata allegata la nuova versione del **Piano**;
      - e-mail di ARPA Veneto al Proponente datata 15.07.21, riportante il calcolo dei valori di fondo sito specifici ai sensi della DGR 464/2010;
      - l'Appendice A al **Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**;
      - 4 tavole riportanti il tracciato di progetto con risultati dei sondaggi ambientali;
      - condotte e impianti da porre fuori esercizio con i risultati dei sondaggi ambientali;
      - sezioni tipo dello scavo e nastro di avvertimento;
      - stralcio planimetrico sa1-all-com. di Borgoricco;
      - stralcio planimetrico sa7 – derivazione Campodarsego-Resana;
      - stralcio planimetrico sa12 - derivazione Campodarsego-Resana;
      - determinazione della concentrazione di Arsenico nei suoli attribuibile al fondo naturale;
      - certificati dei rapporti di prova;
  - per quanto riguarda la **Condizione Ambientale n. 6**
    - la nota della SNAM Rete Gas S.p.A. prot. INGCOS/NOR/ARI/2260 del 29.11.2019, con la quale è stata trasmessa all'ARPA Veneto (e per conoscenza al MATTM) una prima versione del **Piano di Monitoraggio Ambientale**;
    - la nota dell'ARPAV del 21.12.2019 (Prot. 2019 - 0125460/U del 23.12.2019), con la quale si invita la SNAM Rete Gas S.p.A. a consegnare una versione revisionata del **Piano di Monitoraggio Ambientale** secondo le indicazioni riportate nella stessa nota;
    - le osservazioni presentate dalla SNAM Rete Gas S.p.A. in risposta alle appena citate indicazioni dell'ARPA Veneto, riassunte nella nota prot. INGCOS/NOR/ARI/342;
    - la nota dell'ARPA Veneto del 20.02.2020 (Prot. 2020 - 0017186/U del 20.02.2020), con la quale si invita la SNAM Rete Gas S.p.A. ad integrare ulteriormente il **Piano di Monitoraggio Ambientale**, provvedendo:

ID\_VIP 5779 - Prescrizioni n. 3, 6 e 8 (II parte) contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2778 del 06.07.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 278 del 26.09.2019 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse"

- in merito alla componente "Acque superficiali", a inserire il Tetraclorometano (tabella 1/A) ed il 1,1,1 Tricloroetano (tabella 1//B), sulla base dei contenuti del D.Lgs. 172/2015;
- in merito alla componente "Vegetazione-Fauna-Ecosistemi, a:
  - consegnare, in aggiunta ai documenti già predisposti, il Report dei monitoraggi Ante-Operam; il Progetto di Ripristino vegetazionale; il Piano delle mitigazioni; il Piano della cantierizzazione;
  - consegnare gli Shapefile delle aree di ripristino vegetazionale;
  - omogeneizzare il Piano relativamente alle diverse tratte del metanodotto;
  - verificare se l'estensione delle superfici monitorate ai fini dell'efficacia degli interventi di ripristino vegetazionale corrisponda almeno al 10 % della superficie di specie arboree o arbustive messe a dimora;
- per quanto riguarda la **Condizione Ambientale n. 8**
  - comunicazione di inizio dei lavori, inviata, con nota prot. INGCOS/NOR/GAD/2284 del 11/11/2020, sia alla Regione Veneto e a numerosi altri Enti del Veneto che, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - cronoprogramma delle fasi di cantiere.

**CONSIDERATO** che:

- ai fini della verifica della **Condizione Ambientale n. 3**, l'ARPA Veneto, con nota del 10.07.2020, ha espresso parere favorevole alla versione del *Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* del 19.06.2020 ed ha comunque **condiviso le indagini che hanno portato alla redazione** della versione dello stesso *Piano* datata 03.08.2021;
- relativamente alla **Condizione Ambientale n. 6**, non risulta che il Proponente abbia provveduto alla consegna ad ARPA Veneto delle integrazioni citate nella nota del 20.02.2020 (Prot. 2020 - 0017186/U del 20.02.2020, per cui non è neanche ancora disponibile il vincolante parere positivo dell'ARPA Veneto (espresso in qualità di Ente coinvolto);
- la verifica di ottemperanza della **Condizione Ambientale n. 8, II parte**, è in capo alla sola Regione Veneto.

**VALUTATO** che:

- per quanto riguarda la **Condizione Ambientale n. 3**, possono ritenersi esaustive le informazioni desunte dalla documentazione presentata dal Proponente e adeguati i pareri espressi dall'ARPA Veneto;
- relativamente alla **Condizione Ambientale n. 6**, l'ottemperanza non può essere ancora riconosciuta, in mancanza del parere positivo dell'ARPA Veneto;
- la verifica di ottemperanza della **Condizione Ambientale n. 8** non è in capo alla *Commissione*;

*ID\_VIP 5779 - Prescrizioni n. 3, 6 e 8 (II parte) contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2778 del 06.07.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 278 del 26.09.2019 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse"*

### **la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

#### ***MOTIVATO PARERE***

Relativamente al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 278 del 26.09.2019, con il quale è stato espresso il positivo giudizio di compatibilità ambientale per il **Progetto** dal titolo "*Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse*", si **ritiene ottemperata la Condizione Ambientale** indicata con il **n. 3**, mentre, **in mancanza del vincolante parere favorevole dell'ARPA Veneto, non può essere valutata l'avvenuta ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6.**

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**